

TI_GERICHTE 12.1995.76 vom 14. Februar 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.76

FR: TI_GERICHTE 12.1995.76 du 14 février 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.76 del 14 febbraio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.02.1995 12.1995.76

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00076 Lugano 14 febbraio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa della Pretura di Lugano, Sezione 5 promossa con da arch. _____ (rappr. da: _____) contro _____ (amm. unica _____) che il Segretario assessore, con decreto 2 febbraio 1995, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell'istante la superficie di mq 156 al piano terreno e di mq 70 al piano interrato nello stabile "_____ " in via _____ a _____ (mapp. no _____). Appellante la società convenuta la quale, con atto d'appello 10 febbraio 1995, chiede l'annullamento della decisione di sfratto. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto che lo sfratto é stato decretato in virtù di una disdetta straordinaria della locazione per mora della conduttrice in punto alla quale sono state adempiute tutte le formalità previste dall'art. 257d CO; che l'appellante non insorge contro i motivi che hanno determinato il provvedimento di sfratto ma fa valere la necessità di avere a disposizione del tempo per perfezionare la compravendita del centro estetico che occupa i locali in questione e sistemare la pendenza con il proprietario dello stabile; che, a prescindere dalle carenze formali dell'atto di appello, i motivi adottati non possono comportare la riforma del primo giudizio poiché non ne criticano l'avverarsi, del resto puntuale come correttamente esposto dal primo giudice, dei presupposti; che piuttosto l'appellante chiede di soprassedere all'esecuzione dello sfratto quasi postulandone una proroga nell'attesa che si concretizzi la trattativa commerciale di cessione del suo commercio; che trattasi di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art. 321 CPC) e che, in ogni caso, il differimento dello sfratto non é previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 506 n. 4); che l'appello deve così essere respinto già in occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa priva di oggetto; Per i quali motivi visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC pronuncia 1. L'appello 10 gennaio 1995 di _____ é respinto . 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.